

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Avv. Stefano Versace

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.  
Dott. Comm. Ferdinando Broggi  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. Comm. Sara Casana  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 26 luglio 2024

## Comunicazione n. 9/2024

### Oggetto: Modifiche al D.lgs. 117/2017 (CTS) e al D.lgs 112/2017 (disciplina dell'Impresa Sociale)

Gentili Clienti,

gli articoli 4 e 5 della **legge n. 104 del 4 luglio 2024**, hanno introdotto alcune modifiche al D.lgs. 117/2017 e al D.lgs 112/2017. Le modifiche entreranno in vigore il 3 agosto 2024.

Riportiamo in seguito una sintesi delle modifiche intervenute, rimandando ai testi di legge per un esame più puntuale.

#### a) Modifica art. 6 del D.lgs. 117/2017, relativa alle attività diverse

Per gli ETS iscritti anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, viene applicato l'articolo 9, comma 1-bis del d.lgs 36/2021, ai sensi del quale *"i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive"* sono esclusi dal computo dei limiti entro cui è consentito l'esercizio di attività diverse.

Ciò a condizione che tali proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

#### b) Modifica art. 11 del D.lgs. 117/2017, relativa all'acquisto della personalità giuridica da parte di imprese sociali

La modifica chiarisce che, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS **anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 CTS**.

Pertanto, tali soggetti acquisiranno la personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, senza più la necessità di ricorrere alla procedura prevista dal D.P.R. 361/2000 di competenza delle Prefetture / Regioni.

Per le fondazioni con qualifica di impresa sociale e con personalità giuridica derivante dall'iscrizione nel Registro delle imprese, viene previsto che i controlli e i poteri agli artt. 25, 26 e 28 del Codice civile siano esercitati direttamente dal Registro delle imprese.

**c) Modifica art. 13 del D.Lgs. 117/2017, relativa alle semplificazioni al bilancio**

Per quanto riguarda la contabilità e il bilancio degli ETS:

- viene aumentato da **220.000 a 300.000 euro** il limite entro il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;
- per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 60.000 euro**, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata (dovrà essere approvato apposito modello);
- gli ETS diversi dalle Imprese Sociali che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che, pertanto, devono depositare il bilancio presso il registro delle imprese possono, in alternativa alla redazione del bilancio secondo gli schemi civilistici previsti per le imprese, redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi previsti per gli ETS.

**d) Modifica art. 24 del D.Lgs. 117/2017, relativa alle assemblee in via telematica**

Se l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietano espressamente, **è consentito agli associati di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica**. Ciò a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

**e) Modifiche artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017, relative all'organo di controllo e alla revisione legale dei conti**

Vengono modificate le soglie che determinano l'obbligo di adozione dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e l'obbligo di dotarsi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni e fondazioni del Terzo settore.

Ricordiamo che, ai fini dell'obbligo, due dei tre limiti devono risultare superati per due esercizi consecutivi.

Le nuove soglie per l'**organo di controllo** sono:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro (in precedenza, 110.000 euro)
- totale di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 300.000 euro (in precedenza, 220.000 euro);
- totale numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità (in precedenza, 5 unità).

Le nuove soglie per il **revisore legale dei conti** sono:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (in precedenza, 1.100.000 euro)
- totale di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 3.000.000 euro (in precedenza, 2.200.000 euro);
- totale numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (in precedenza, 12 unità).

**f) Modifica art. 36 del D. Lgs. 117/2017, relativa alla percentuale dei lavoratori nelle associazioni di promozione sociale (APS)**

Per le APS, il numero massimo di lavoratori che possono essere impiegati nell'attività viene portato dal cinque al **venti per cento** del numero degli associati, rimanendo invece il rapporto invariato in relazione al numero dei volontari (cinquanta per cento).

**g) Modifica art. 41 del D.Lgs. 117/2017, relativa alle reti associative**

Se, successivamente all'iscrizione di una rete associativa nel RUNTS, il numero dei suoi associati diviene inferiore a quello stabilito dal CTS ai fini della qualifica di rete, tale numero dovrà essere integrato entro un anno, trascorso tale termine la rete associativa verrà cancellata dalla sezione delle reti associative del RUNTS.

**h) Modifiche artt. 47 e 48 del D.Lgs. 117/2017, relative al contenuto e aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore**

La nuova formulazione dell'articolo 47 del CTS estende anche a **un delegato del legale rappresentante** la possibilità di presentazione della **domanda di iscrizione** dell'ente al RUNTS.

Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 48 del CTS, modificando il precedente termine del 30 giugno, stabilisce che il **deposito dei bilanci o dei rendiconti** al RUNTS dovrà avvenire **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovranno depositare il bilancio presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione.

Infine, la precedente formulazione dell'articolo 48 stabiliva che l'ufficio del RUNTS, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, diffidasse l'ente ad adempiere entro un termine non superiore a centottanta giorni.

La nuova formulazione ha introdotto anche un termine minimo, non inferiore a **trenta giorni**, entro cui possa essere richiesto all'ente di adempiere all'obbligo.

**i) Modifica art. 89 del D.Lgs. 117/2017, relativa alle associazioni di militari**

Per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, DPR 90/2010 è prevista la possibilità di iscrizione al RUNTS qualora svolgano in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del CTS.

La norma prevede che tale iscrizione avvenga nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 90.

**j) Modifica art. 101 del D.Lgs. 117/2017, relativa allo scioglimento e devoluzione patrimoniale per le ONLUS che non si iscrivono al RUNTS**

Attraverso questa modifica sono state ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell'ente.

Prima dell'entrata in vigore delle modifiche in oggetto, la sola perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione al RUNTS (anche come impresa sociale) non integrava causa di scioglimento dell'ente.

Con la modifica introdotta, viene stabilito che non sia causa di scioglimento dell'ente la perdita di qualifica delle ONLUS impossibilitate ad iscriversi al RUNTS a causa della direzione, coordinamento o controllo da parte dei soggetti "esclusi" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 117/2017, ovvero "le amministrazioni pubbliche, [...] le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro"

Ciò a condizione che i suddetti enti:

- Prevedano espressamente in statuto lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale;
- I beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di tali attività;

**k) Modifica art. 16 del D.Lgs. 112/2017, relativo al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali**

La norma stabiliva che le imprese sociali dovessero devolvere una quota "non inferiore al tre per cento" degli utili netti annuali ai fondi istituiti dagli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 112/2017.

Ai sensi della nuova formulazione, la quota di utili da devolvere sarà "**il tre per cento**" degli utili netti annuali.

Per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Triberti Colombo & Associati